

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

70° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 1975

Presidenza del Vice Presidente **SEGNANA**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Elevazione del limite di somma stabilito dall'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato » (1866):

PRESIDENTE Pag. 1001, 1002, 1003
BORSARI 1002
RICCI, *relatore alla Commissione* 1002
MAZZARRINO, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 1003

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Integrazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato » (1867):

PRESIDENTE 1003, 1004, 1005 e *passim*
ASSIRELLI 1004
BORSARI 1004, 1005, 1006 e *passim*

MAZZARRINO, *sottosegretario di Stato per il tesoro* Pag. 1006
MAZZEI 1004, 1005, 1006
RICCI, *relatore alla Commissione* . . 1003, 1004
1005 e *passim*

La seduta ha inizio alle ore 12,10.

MARANGONI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Elevazione del limite di somma stabilito dall'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato » (1866)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Elevazione del limite di somma stabilito dall'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato ».

Prego il senatore Ricci di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

R I C C I, *relatore alla Commissione.* L'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato prevede una serie di ipotesi nelle quali si può disporre con aperture di credito — il cui ammontare massimo era fissato originariamente in 50 mila lire — a favore delle Amministrazioni dello Stato, per far fronte a determinate ipotesi di pagamento, salvo poi a presentare i rendiconti stabiliti nella stessa legge sulla contabilità generale dello Stato. Questo limite per le aperture di credito era già stato elevato con la legge 10 dicembre 1953, n. 938, e, successivamente, fu di nuovo ritoccato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422; tale decreto aumentò questo limite di 240 volte, in relazione all'aumento delle competenze e dei prezzi per il cui pagamento queste aperture di credito erano previste.

In effetti si è determinata una strana situazione: molto spesso cioè non è stato possibile corrispondere tempestivamente ai pagamenti dei compensi e delle indennità spettanti al personale di ruolo e non del Ministero della pubblica istruzione, o al pagamento tempestivo degli oneri sociali, degli oneri previdenziali, o, per quello che riguarda il Ministero dell'interno, alle competenze dovute al personale della Pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri, recentemente aumentate in relazione alle accresciute esigenze dell'ordine pubblico, oppure per rivalutazione delle indennità dovute in taluni casi a questo stesso personale.

Per cui si è ritenuto di dovere chiedere con questo disegno di legge che, per taluni tipi di esigenze che si sono venute manifestando, sia opportuno elevare il limite dell'apertura di credito a 480 milioni di lire, in modo che

con questo nuovo limite risulti più snella la procedura e più congrua la somma a disposizione secondo l'articolo 56 della legge sulla contabilità generale dello Stato. Con questo disegno di legge quindi si provvede ad elevare il limite dell'apertura di credito a 480 milioni per ciascun capitolo di spesa. Bisogna tenere presente che anche gli aumenti stabiliti con la legge del 1953 sono stati successivamente modificati per talune voci, onde l'attuale disegno di legge non attua un criterio generale univoco ed uniforme. Per conseguenza, non si uscirebbe fuori dalla procedura e dalla prassi, in quanto questa ulteriore modificazione riguarda solamente le voci dei capoversi dall'uno al cinque dell'articolo 56 della legge sulla contabilità generale dello Stato, dal momento che per le altre voci non si sono verificati inconvenienti.

Questo disegno di legge è stato sottoposto al preventivo parere della Corte dei conti, che si è espressa in senso favorevole. Mi permetto pertanto di chiedere che la Commissione dia il proprio voto favorevole al provvedimento che — come ho detto — prevede che per le spese indicate nei numeri da uno a cinque dell'articolo 56 della legge sulla contabilità generale dello Stato, le aperture di credito non possono superare, singolarmente, il limite massimo di 480 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale.

B O R S A R I. Le motivazioni date non mi sembra che giustifichino il nuovo limite che viene fissato, in particolare in relazione ai fatti emergenti nel corso di questo decennio.

Perchè, se si tratta di ragguagliare la misura del limite delle aperture di credito fissate nel 1953 al reale andamento del processo inflazionistico, i nuovi limiti proposti appaiono obiettivamente ingiustificati.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

M A Z Z A R R I N O, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ringrazio il relatore per la sua esposizione non ripeterò le cose già egregiamente dette. Credo che il problema sia di facile soluzione. Questo disegno di legge è stato presentato per snellire le procedure dell'Amministrazione dello Stato. Come si evince da tutti i riferimenti normativi, questi nuovi limiti si sono dimostrati via via inadeguati. Per non correre il rischio di dovere presentare un altro disegno di legge a distanza di pochissimo tempo, si è preferito stabilire un *plafond* che tenga conto della svalutazione e dell'incremento oggettivo della spesa, elevando questo limite a disposizione della Pubblica amministrazione. Si tratta anche di fatti ordinativi interni, e credo che la cosa sia apprezzabile. Non si tratta di incrementare delle spese, ma soltanto di dare una maggiore disponibilità all'Amministrazione. Le motivazioni sono oggettivamente queste.

P R E S I D E N T E. In sostanza, si tiene conto della svalutazione avvenuta e di quella che verrà!

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il penultimo comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, è sostituito dal seguente:

« Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1 a 5 le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di lire 480 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« **Integrazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato** » (1867)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Integrazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme per la amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato ».

Prego il senatore Ricci di illustrarci il provvedimento.

R I C C I, *relatore alla Commissione*. Le norme in vigore prevedono che le spese relative ai contratti stipulati dall'Amministrazione dello Stato sono a carico dell'altro contraente; esse però non stabiliscono una disciplina della gestione di tali spese, per cui si è verificato che le varie amministrazioni si sono regolate in maniera difforme nella loro gestione, generalmente adottando il criterio della gestione fuori bilancio, cosicchè la Corte dei conti ha rilevato che questo tipo di spese dovevano essere catalogate tra le gestioni fuori bilancio autorizzate ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1040, e, quindi, essere soggette a semplice rendiconto annuale.

Allo scopo di dare disciplina univoca alla materia e per fare rientrare queste gestioni nell'ambito del bilancio dello Stato, è stato predisposto questo disegno di legge che si estrinseca in due articoli. Il primo introduce nella legge di contabilità generale dello Stato un nuovo articolo 16-bis. Con esso si stabilisce che le spese di contratto e quelle di registrazione sono a carico dei contraenti con l'Amministrazione dello Stato, e che, aumentate del 10 per cento per spese generali, devono essere versate dal contraente, entro cinque giorni dalla data di stipulazione del contratto, sul conto corrente postale intestato alla Sezione di tesoreria provinciale, con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio

dello Stato o del bilancio delle amministrazioni o aziende autonome.

È previsto altresì che l'importo delle spese contrattuali sia aumentato degli interessi legali in caso di ritardato versamento; e che in caso di mancato versamento la somma corrispondente sia trattenuta — aumentata sempre degli interessi legali — sul primo pagamento scaturente dall'adempimento del contratto, e ovviamente versato alla tesoreria dello Stato.

Con l'articolo 16-ter viene poi stabilito che al pagamento delle spese contrattuali a carico dello Stato, quando il contraente sia la Amministrazione, provveda il cassiere in contanti per i contratti stipulati dalle amministrazioni centrali o il funzionario delegato per i contratti stipulati dagli uffici periferici, sulla base di ordini di accreditamento emessi a loro favore su apposito capitolo da istituire negli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri o nei bilanci delle amministrazioni ed aziende autonome.

Per il tempestivo pagamento dell'imposta di registro, viene stabilito che l'atto approvativo del contratto deve contenere l'attestazione circa la disponibilità della somma necessaria al pagamento delle spese di registrazione. Trattasi sostanzialmente di una regolamentazione, univoca e valida per tutti, della gestione delle spese di registrazione di contratto che, come ho detto, erano finite nella categoria delle gestioni fuori bilancio e che oggi correttamente si intende riportare nella gestione del bilancio dello Stato.

Anche questo disegno di legge, che con l'articolo 2 abroga tutte le disposizioni legislative e regolamentari, anche speciali, che siano in contrasto o incompatibili con questa nuova normativa, è stato sottoposto al preventivo parere della Corte dei conti che si è espressa in senso favorevole e ha formulato suggerimenti che sono stati accolti nel testo sottoposto al nostro esame. Testo che io naturalmente invito i colleghi presenti a voler approvare.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Ricci per la sua relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

A S S I R E L L I. Vorrei soltanto chiedere una informazione al relatore e all'onorevole Sottosegretario. Nel testo è ribadito il livello di quello che, normalmente, viene considerato l'interesse legale su una somma non versata allo Stato entro i famosi cinque giorni, cioè il 5 per cento. Con l'andamento attuale del costo del denaro non si corre il pericolo che qualcuno ritardi volutamente i pagamenti, perchè ha tutto l'interesse a mantenere il debito al 5 per cento di interesse passivo, tenendo il proprio denaro in banca per ricavarne certamente più del 10 per cento? Quindi mi domando se la formula tradizionale sia valida ancora oggi, o se non sia opportuno trovare una formula che adegui l'interesse per il mancato pagamento al valore attuale del denaro.

B O R S A R I. Questa percentuale del 10 per cento per le spese generali sull'importo delle spese di copia, stampa, carta bollata, eccetera, esisteva già o è stata introdotta adesso?

R I C C I, relatore alla Commissione. È stata stabilita adesso.

M A Z Z E I. Vorrei fare una osservazione sulla base della preoccupazione espressa dal collega Assirelli. Innanzitutto dobbiamo ricordare che c'è un interesse da parte del contraente, che è la molla principale per questo tipo di versamenti. In effetti si tratta di versare l'imposta di registro, ed è chiaro che se qualcuno non paga tale imposta, gli effetti stessi del contratto vengono ritardati. E poi abbiamo calcolato un 10 per cento per spese generali, che mi sembra sufficiente a coprire anche questo risvolto degli interessi. Infatti queste spese sono quelle che vengono regolarmente anticipate dal contraente immediatamente.

A S S I R E L L I. Se si trattasse di un pagamento effettuato prima della registrazione non ci sarebbe problema. Invece il contratto viene stipulato e registrato: entro i cinque giorni il contraente deve pagare. Se ciò non avviene, deve corrispondere gli interessi legali. Questo è il punto che io volevo

sottolineare, da cui può scaturire la convenienza a non pagare poichè gli effetti del contratto già ci sono.

M A Z Z E I . Esiste la possibilità della compensazione immediata al momento del primo pagamento, cosa che a mio giudizio costituisce una garanzia sufficiente. Sarebbe da considerare invece qual è la destinazione delle somme incassate dallo Stato grazie a questa percentuale di spese generali, cosa che manca assolutamente.

B O R S A R I . Non capisco perchè si debba istituire questo 10 per cento come onere a carico del contraente con lo Stato, quando tutte le spese sono già a carico del contraente. Non vedo l'utilità e la giustificazione di questo ulteriore onere.

P R E S I D E N T E . Vorrei associarmi anche io alla preoccupazione espressa dal senatore Borsari. Mi domando a mia volta per quale ragione si carica di un ulteriore onere del 10 per cento il contraente, quando già tutte le spese relative al contratto sono a suo carico.

M A Z Z E I . In effetti le spese di copia contemplano il pagamento di chi esegue il lavoro. Ma oltre a questo c'è l'uso della macchina, il consumo di energia elettrica, e tante altre cose che vengono calcolate come spese generali nella misura del 10 per cento. La cosa non è certo assurda.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

R I C C I , relatore alla Commissione. Per quanto riguarda le spese legali, mi rimetto a quanto è stato autorevolmente dichiarato in proposito dal Presidente e dal collega Mazzei.

Per quanto riguarda le spese generali, in effetti, non si fa altro che stabilire una percentuale forfettaria valida per tutti. Le spese contrattuali erano già a carico del contraente, però non tutte le Amministrazioni si regolano uniformemente a causa della lacuna

legislativa. Per cui si potevano applicare tariffe agevolate, quote differenziate da contratto a contratto e a seconda delle amministrazioni con cui tali contratti venivano stipulati. Ora questo onere viene fissato in una misura unica, tenendo presente che le tariffe da applicare per le singole voci — salvo che non si tratti di carta bollata e altre cose — sono fissate preventivamente dal Provveditorato generale dello Stato e approvate con decreto del Ministro del tesoro.

Vorrei sottolineare che con l'introduzione delle norme che stiamo esaminando si realizza una uniformità di trattamento che non può essere che positiva, si elimina ogni discrezionalità da parte della pubblica amministrazione nell'applicarle, e c'è una disciplina eguale per tutti, che pone tutti i contraenti sullo stesso piano.

Ecco la finalità della fissazione dell'aliquota.

M A Z Z E I . Il 10 per cento si applica però anche sulle spese di registrazione: questo non mi sembra giusto. L'aumento sulle spese di copia, stampa, carta bollata, eccetera, mi sembra esatto, ma non su quello di registrazione. Per ovviare a ciò basterebbe dividere in due il primo comma del nuovo articolo 16-bis: « Le spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti ai contratti sono a carico dei contraenti con l'Amministrazione dello Stato »; a capo, secondo comma: « Sono altresì a carico di detti contraenti le spese di registrazione dei contratti, in conformità del disposto dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, sull'imposta di registro ».

Una seconda alternativa sarebbe di dire al terzo comma dell'articolo 16-bis: « Gli importi delle spese di cui al primo comma, escluse le spese di registrazione..., eccetera ».

B O R S A R I . Bisogna stabilire bene quali sono le spese sulle quali viene applicato il 10 per cento di aumento. Sembra che questo non venga applicato sull'imposta di registro, ma l'articolo in questione fa riferimento all'articolo 55 del decreto del Presi-

6^a COMMISSIONE

70° RESOCONTO STEN. (12 febbraio 1975)

dente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 634, sull'imposta di registro: ora, che cosa dice questo articolo?

M A Z Z E I . Che l'imposta di registro è a carico dei contraenti con l'Amministrazione dello Stato. C'è ora da stabilire quale via seguire, e la cosa più semplice mi sembra dividere il primo comma in due parti.

R I C C I , *relatore alla Commissione.* Sono d'accordo con quanto propone il senatore Mazzei.

B O R S A R I . E le spese notarili?

P R E S I D E N T E . Non ce ne possono essere.

M A Z Z E I . C'è l'ufficiale rogante, quindi non c'è tariffa notarile.

B O R S A R I . Per le spese inerenti la carta bollata, eccetera, lo capisco, ma per la stesura dell'atto si paga una ulteriore spesa?

P R E S I D E N T E . No, perchè l'ufficiale rogante è un dipendente dello Stato, quindi non c'è alcuna spesa in più.

M A Z Z A R R I N O , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Sono d'accordo, in linea di principio, con la proposta del senatore Mazzei. Credo però che dal suo accoglimento scaturisca l'esigenza di coordinare meglio tutta la formulazione dei due nuovi articoli 16-bis e 16-ter.

R I C C I , *relatore alla Commissione.* Per me non ci sono dubbi: sono anch'io d'accordo con l'emendamento Mazzei.

M A Z Z E I . In ordine a quanto osservava il senatore Borsari, credo che proprio l'articolo 16 parli della stipula in forma pubblica amministrativa, che è proprio quella dell'ufficiale rogante o del funzionario incaricato. L'opera notarile resta esclusa da questo ambito e da queste disposizioni.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, sono aggiunti i seguenti articoli 16-bis e 16-ter:

« Art. 16-bis. — Le spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti ai contratti sono a carico dei contraenti con l'Amministrazione dello Stato. Sono altresì a carico di detti contraenti le spese di registrazione dei contratti, in conformità del disposto dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 634, sull'imposta di registro.

Le spese di copia di cui al precedente comma sono determinate sulla base di apposite tariffe predisposte dal Provveditorato generale dello Stato e approvato con decreto del Ministro del tesoro. Dette tariffe si applicano anche nei confronti delle ditte cui siano affidati eccezionalmente lavori di copia.

Gli importi delle spese di cui al primo comma, aumentati del 10 per cento per spese generali, sono versati dal contraente, entro cinque giorni dalla data di stipulazione del contratto, sul conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato e con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato o del bilancio delle Amministrazioni o Aziende autonome. La causale del versamento dovrà indicare, oltre il capitolo di entrata sul quale affluisce l'importo, la specificazione analitica delle spese da comunicarsi dall'ufficiale rogante o, ove occorra, dal funzionario che stipula il contratto, all'atto della stipulazione del medesimo.

L'attestato del versamento di cui al comma precedente deve essere consegnato al-

l'Amministrazione per essere allegato al contratto.

In caso di ritardo nel versamento, l'importo delle spese di cui al primo comma è aumentato degli interessi legali decorrenti dalla scadenza del termine fissato dal precedente terzo comma fino alla data dell'effettivo versamento sul conto corrente postale.

In caso di mancato versamento ovvero di mancata consegna dell'attestato di versamento, l'Amministrazione trattiene la somma dovuta dal contraente, aumentata degli interessi, sul primo pagamento relativo al contratto e la versa direttamente al capitolo di entrata di cui al precedente terzo comma ».

« Art. 16-ter. — Il pagamento delle spese di cui al primo comma del precedente articolo è eseguito in contanti dal cassiere per i contratti stipulati dalle Amministrazioni centrali, anche autonome, e dal funzionario delegato per quelli stipulati da uffici periferici, sulla base di ordini di accreditamento emessi a loro favore su apposito capitolo da istituire negli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni ed Aziende autonome.

Ai fini di cui al precedente comma, l'atto approvativo del contratto deve contenere l'attestazione circa la disponibilità della somma necessaria al pagamento delle spese di registrazione.

Restano comunque fermi di obblighi e le responsabilità previsti dalle vigenti disposizioni sull'imposta di registro a carico del pubblico ufficiale che ha redatto l'atto.

I rendiconti delle spese di cui al precedente primo comma sono sottoposti al controllo delle ragionerie centrali e della Corte dei conti se si riferiscono a contratti stipulati dalle Amministrazioni centrali ed al controllo delle ragionerie regionali dello Stato e delle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio se si riferiscono a contratti stipulati dagli uffici periferici.

Per i contratti stipulati dagli uffici centrali e periferici delle Amministrazioni ed Aziende autonome il controllo di cui al comma precedente è eseguito dagli uffici o ser-

vizi centrali di ragioneria e dalla Corte dei conti. Per le Amministrazioni ed Aziende autonome che hanno uffici o servizi di ragioneria decentrati il controllo sui rendiconti delle spese relative a contratti stipulati dagli uffici periferici è esercitato dai citati uffici o servizi di ragioneria e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio ».

A questo articolo è stato proposto dal senatore Mazzei un emendamento, inteso a soppres-
sione in due il primo comma del citato articolo 16-bis.

B O R S A R I . Comunico l'astensione del Gruppo comunista sull'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Mazzei.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari, anche speciali, incompatibili o in contrasto con la presente legge.

Le disposizioni della presente legge hanno effetto dall'esercizio finanziario 1975.

(È approvato).

B O R S A R I . Dichiaro che il Gruppo comunista voterà contro il disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari

DOTT. GIULIO GRAZIANI